



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

RG C.F.A. n. 06/2024

Nella seduta di Camera di Consiglio non partecipata del 30 aprile 2024 si è riunita in modalità videoconferenza la Corte Federale d'Appello composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Ersilia Trotta	Componente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente relatore

e ha deliberato la seguente

DECISIONE

relativamente al reclamo presentato in data 5 aprile 2024 a mezzo PEC dal sig. Michele Cuconato, con il patrocinio dell'Avv. Mario Bonavita, avverso la decisione emessa dal Tribunale federale Unione Italiana Tiro a Segno del 29 febbraio 2024 pubblicata il 7 marzo 2024 con la quale il Sig. Cuconato, unitamente ad altri componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Cosenza, è stato condannato alla sanzione della sospensione di due anni da ogni attività sportiva e sociale.

FATTO

I. Il Sig. Michele Cuconato, unitamente ai Sig.ri Riccardo Catalano, Antonio Macchione Marco Bombini, Pietro Maria del Vecchio, Giuseppe Rizzuto e Pierluigi Debenedettis, sono stati deferiti al Tribunale Federale perché venisse accertata la loro responsabilità disciplinare relativamente ad alcuni fatti occorsi nella Sezione del TSN Cosenza.

II. Per quanto di interesse, al Sig. Cuconato veniva contestato di aver concorso ad accusare, pur sapendolo innocente, il Sig. Macchione (ex Presidente del TSN Cosenza) di commercializzazione abusiva e sottrazione di bossoli e rame.

III. Espletate attività di indagine, anche mediante visita ispettiva presso il TSN di Cosenza e specifiche audizioni, la Procura federale ha contestato all'incolpato Sig. Cuconato (all'epoca dei fatti componenti del Consiglio Direttivo del TSN Cosenza) anche di aver concorso a costituire un rapporto di lavoro autonomo (collaborazione sportiva) senza le obbligatorie comunicazioni di legge e corrispondendo al lavoratore pagamenti non tracciabili, per l'esistenza di una pratica di raccolta e cessione gratuita ai soci di bossoli di munizioni utilizzate al fine della ricarica, oltre a non aver provveduto ad eseguire l'obbligatoria SCIA Antincendio.



IV. Avvenuta la costituzione delle parti e discusso il procedimento, con decisione del 29 febbraio 2024 il Tribunale ha accertato la responsabilità disciplinare del tesserato Sig. Michele Cuconato e nei suoi confronti ha irrogato la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo di anni 2 (due).

V. Avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale il Sig. Michele Cuconato ha proposto reclamo in data 5 aprile 2024 (assunto al protocollo della UITA n. 3781) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“In via preliminare/pregiudiziale, Ritenere/dichiarare la nullità e/o la tardività dell’avviso di conclusione delle indagini del 21.12.2023; Ritenere/dichiarare nulle e/o inutilizzabili le eventuali prove acquisite fuori dai termini per le indagini, con ogni conseguenza di legge; Ritenere/dichiarare la tardività del deferimento per violazione dei termini di emissione di cui all’art. 30 comma 4 del Regolamento di Giustizia UITA, con ogni conseguenza di legge; Ritenere/dichiarare l’inutilizzabilità delle audizioni del 18 e 19 Settembre 2019 per violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 e art. 2 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia dell’UITA, con ogni conseguenza di legge; E per l’effetto riformare integralmente la sentenza di primo grado con conseguente piena assoluzione del sig. Cuconato; in via subordinata, rideterminarsi la sanzione disciplinare mediante applicazione di sanzione meno afflittiva o limitarsi la sanzione della sospensione disciplinare al periodo minimo applicabile”.*

VI. Con provvedimento del 9 aprile 2024 il Presidente della Corte Federale d'Appello, visto l'art. 35 del Regolamento di Giustizia UITA, ha fissato l'udienza per l'esame del reclamo per il giorno 18 aprile 2024 ore 17:00 assegnando alle parti termine fino a 3 giorni prima della suddetta udienza per il deposito telematico di eventuali memorie e nominando componenti dell'organo gli Avv.ti Ersilia Trotta e Tommaso Pallavicini, quest'ultimo quale relatore.

VII. Si è costituita in giudizio la Procura Federale in persona del Sostituto Procuratore Avv. Federico Tosi il quale, con memoria difensiva del 15 aprile 2024, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del reclamo presentato dal Sig. Cuconato.

VIII. All'udienza del 18 aprile 2024 il Collegio ha dato corso alla trattazione del procedimento. Per il Reclamante era presente, con collegamento da remoto, l'avv. Mario Bonavita il quale si è riportato al proprio reclamo. Per la Procura Federale UITA era presente, con collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi il quale ha altresì eccepito l'inammissibilità del reclamo poiché tardivamente proposto. L'Avv. Bonavita si è opposto all'eccezione di inammissibilità formulata dalla Procura Federale nel suo scritto difensivo poiché la sentenza non è stata notificata al Sig. Cuconato il quale peraltro non aveva eletto domicilio. Entrambe le parti hanno formulato richiesta di riunione del presente procedimento



con quelli RG nn. 3. 4 e 5 in quanto aventi ad oggetto la medesima decisione del Tribunale federale UITTS.

IX. Con Ordinanza del 22 aprile 2024 il Collegio, attesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività sollevata dalla Procura federale, ha concesso alle Parti termine sino al 29 aprile 2024 per il deposito di note conclusionali anche sull'eccezione preliminare, riservandosi all'esito la decisione in Camera di Consiglio.

X. Con memoria depositata il 29 aprile 2024, parte reclamante ha insistito per l'ammissibilità del reclamo in considerazione del fatto che la decisione del Tribunale federale non è mai stata comunicata alla parte personalmente e che, stante la mancata elezione di domicilio da parte del Sig. Cuconato, la comunicazione al procuratore effettuata dalla Segreteria del Tribunale del 7 marzo 2024 non poteva considerarsi produttiva di effetti anche per la parte. Nessuna memoria è pervenuta dalla Procura federale.

XI. Alla Camera di Consiglio non partecipata del 30 aprile 2024 il Collegio, esaminati gli atti pervenuti, ha adottato la presente decisione.

MOTIVI

1. Si prescinde dalla decisione sulla riunione del presente reclamo con gli altri proposti avverso la medesima decisione del Tribunale Federale giacché il reclamo presentato dal sig. Michele Cuconato è inammissibile ex art. 35 c.2 del Regolamento di Giustizia UITTS in quanto tardivamente proposto.

L'art. 35 c.2 del Regolamento di giustizia UITTS statuisce infatti che *“Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione”*. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 37 c. 2 del Codice della Giustizia Sportiva CONI.

Tuttavia, è in atti incontestato che la decisione oggetto di reclamo è stata pubblicata sul sito istituzionale UITTS in data 7 marzo 2024 mentre il reclamo è stato depositato dal procuratore del Sig. Cuconato via PEC in data 5 aprile 2024, ovvero abbondantemente oltre il termine di 15 giorni previsto dal Regolamento di giustizia federale.

Il reclamo è quindi tardivo e inammissibile.

Né a diversa conclusione può giungersi sulla base delle argomentazioni contenute nella memoria prodotta da parte reclamante il 29 aprile 2024.

Infatti, il termine per la proposizione del reclamo non decorre dalla comunicazione alle parti personalmente, né da quelle inviate ai procuratori (ove nominati).

Precisa scelta regolamentare, proprio in ossequio al principio di celerità cui è ispirato il processo sportivo, è quella di collegare la decorrenza del termine per il reclamo all'avvenuta pubblicazione della decisione da impugnare; del resto, l'art. 28 c.3 del Regolamento di



giustizia UITA prevede espressamente che *“(...) Il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione (...)”*. Analoga disposizione è contenuta all’art. 11 c.4 del Codice della Giustizia Sportiva CONI.

Tanto è sufficiente a ritenere destituite di fondamento le argomentazioni di parte reclamante.

2. Senza recesso da quanto sopra, il Collegio ritiene comunque di dover osservare che in tema di “comunicazioni” l’art. 28 c. 2 del Regolamento di giustizia UITA prevede espressamente che *“E’ onere delle parti indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito”*.

Tale disposizione è volta ad evitare che la mancanza di valida elezione di domicilio della parte possa determinare lo stallo del processo sportivo.

Fermo poi restando che da quanto si legge nel verbale di seduta del Tribunale federale UITA del 28 febbraio 2024, risultano aver preso parte all’udienza sia il Sig. Cuconato che il suo procuratore Avv. Mario Bonavita; orbene, la presenza in udienza del difensore del Sig. Cuconato, sebbene non accompagnata da rituale costituzione, è indicativa dalla volontà della parte di farsi rappresentare nella specifica fase processuale, con la conseguenza che la comunicazione effettuata via PEC all’Avv. Bonavita da parte della segreteria del Tribunale Federale il 7 marzo 2024 circa l’avvenuta adozione della decisione oggetto di reclamo, debba valere quale elemento di piena conoscenza del relativo contenuto anche per la parte rappresentata.

3. Da quanto emerge dagli atti del procedimento, quindi, ne discende la dichiarazione di inammissibilità del reclamo, senza che il Collegio possa procedere all’esame del merito.

P.Q.M.

la Corte d’Appello Federale UITA dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Michele Cuconato in quanto depositato presso la Segreteria della Corte federale di appello oltre il termine previsto dall’art. 35 c.2 del Regolamento di giustizia UITA.

Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle Parti e all’Ufficio del Procuratore Federale UITA, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA e l’immediata esecuzione.

Roma, 30 aprile 2024

Il Presidente
Avv. Bernardo De Stasio



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Il componente

Avv. Ersilia Trotta

Il componente Relatore

Avv. Tommaso Pallavicini